

Sentenza della Corte costituzionale n. 238/2015

Materia: bilancio e finanza pubblica, autonomia finanziaria delle Regioni.

Parametri invocati: articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrenti: Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e di Trento, Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e Regione siciliana.

Oggetto: articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014).

Esito: non fondatezza.

Con sette ricorsi, le Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, le Province autonome di Bolzano e di Trento, nonché la Regione siciliana hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014). Tutte le ricorrenti impugnano, tra gli altri, il comma 499 dell'articolo 1 della legge 147/2013.

Le Regioni autonome Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di accordi raggiunti con il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di finanza pubblica, e in esecuzione degli stessi, hanno rinunciato ai ricorsi aventi ad oggetto le disposizioni sopra indicate, depositando nella cancelleria della Corte gli atti di rinuncia, notificati al Presidente del Consiglio dei ministri, e le conformi deliberazioni delle rispettive Giunte. Le rinunce sono state formalmente accettate con deliberazioni del Consiglio dei ministri depositate dall'Avvocatura generale dello Stato nella cancelleria della Corte.

Anche la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha rinunciato al ricorso, in esecuzione dell'accordo raggiunto il 21 luglio 2015 con il Ministro dell'economia e delle finanze, depositando nella cancelleria della Corte l'atto di rinuncia, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, e la conforme deliberazione della Giunta regionale.

L'accettazione delle rinunce determina, ai sensi dell'articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione dei processi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 499, della legge 147/2013, promosse dalle Regioni autonome Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol nonché dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 500, 502 e 504 del medesimo articolo, promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (limitatamente al comma 500) e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (ex plurimis, sentenza n. 77 del 2015, in materia analoga). In difetto di formale accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche in difetto di un suo interesse a coltivare il giudizio, deve essere dichiarata,

altresì, la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale del medesimo articolo 1, comma 499, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ex plurimis, sentenze n. 82, n. 77 e n. 75 del 2015; ordinanza n. 62 del 2015).

La Regione siciliana ha sottoscritto, il 9 giugno 2014, un accordo con lo Stato, che la impegnava *“a ritirare, entro il 30 giugno 2014, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica promossi prima del presente accordo o, comunque, a rinunciare per gli anni 2014-17 agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento”*. Tuttavia, nonostante il ricorso in esame rientrasse nella previsione della clausola in quanto presentato prima della stipulazione dell'accordo, la Regione siciliana non vi ha rinunciato e la Corte, in questo caso, ha pronunciato nel merito. In particolare, la Regione siciliana ha impugnato l'articolo 1, comma 499, della legge 147/2013 in riferimento agli articoli 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., agli articoli 36 e 43 del regio decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). La norma impugnata va collocata, secondo la Corte, nel più ampio contesto delle disposizioni in tema di patto di stabilità, recate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2013). L'articolo 1, comma 454, della legge 228/2012 stabilisce che il concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica resta governato dal principio dell'accordo: ciò significa che tali obiettivi, per gli anni dal 2013 al 2016 (termine finale originariamente fissato dal richiamato comma 454), sono concordati con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ogni anno. Allo stesso tempo, le autonomie speciali sono gravate, in attesa di perfezionare l'accordo, da contributi direttamente quantificati dalla normativa statale, e indicati dallo stesso comma 454 dell'articolo 1 della legge 228/2012 in via riepilogativa. La ricorrente lamenta, con riferimento alle proprie competenze statutarie, che il carattere unilaterale delle determinazioni assunte dallo Stato ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in termini di ulteriori contenimenti di spesa, violerebbe il principio dell'accordo nella disciplina dei rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana, desumibile dall'articolo 43 dello statuto. Inoltre, il meccanismo di risparmi e contributi delineato dall'impugnato articolo 1, comma 499, costituirebbe una dissimulata riserva a favore dello Stato di quote di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza della Regione, ma secondo la Corte costituzionale la Regione non enuncia in maniera adeguata, chiara e intelligibile le ragioni che dovrebbero sostenere tale conclusione. Nessun argomento, tra quelli svolti nel ricorso, consente di comprendere come la norma impugnata, che è univocamente diretta a ridurre il livello della spesa regionale, possa avere una qualche attinenza con il diverso istituto (sentenza n. 77 del 2015) della riserva allo Stato del gettito di tributi spettanti in linea di principio alla Regione, in quanto riscossi sul suo territorio. La ricorrente reputa, infine, che la disposizione censurata violi l'articolo 43 dello statuto di autonomia, poiché prevede misure di finanza pubblica senza l'intesa con la Regione. La Corte ritiene anche quest'ultima questione non fondata e rammenta di avere recentemente ribadito, proprio con riguardo alla Regione siciliana (sentenze n. 82, n. 77 e n. 46 del 2015), che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale (sentenza n. 36 del 2004; in seguito, sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 2004). È vero che rispetto a questi ultimi merita

di essere privilegiata la via dell'accordo (sentenza n. 353 del 2004), con la quale si esprime un principio generale, desumibile anche dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" (sentenze n. 193 e n. 118 del 2012), ma è anche vero che quel principio, in casi particolari, può essere derogato dal legislatore statale (sentenze n. 46 del 2015, n. 23 del 2014 e n. 193 del 2012). La Corte costituzionale inoltre aggiunge che, contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente, si tratta di un principio che non è stato recepito dallo statuto di autonomia o dalle norme di attuazione di esso. È per questa ragione che l'articolo 27, comma 1, della legge 42/2009 prevede che le autonomie speciali concorrono al patto di stabilità interno "*secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti*", nel presupposto che tali fonti non abbiano ancora provveduto a disciplinare la materia e non abbiano, allo stato, recepito né declinato il principio pattizio nelle forme necessarie a renderlo opponibile al legislatore ordinario. Perciò, benché non valga ad alterare il riparto costituzionale delle competenze (sentenze n. 89 del 2014 e n. 39 del 2013), l'emergenza finanziaria, ove la legge ordinaria non incontri un limite in una fonte superiore, ben può alimentare interventi settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo (sentenza n. 23 del 2014), pongano, caso per caso, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali. Tuttavia, la Corte ribadisce, altresì, che il citato articolo 27 pone una riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 71 del 2012), così da configurarsi quale presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti (sentenza n. 241 del 2012). Sicché la deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 42/2009 non potrebbe validamente trasformarsi, da transitoria eccezione, in stabile allontanamento delle procedure previste da quest'ultimo articolo. Alla luce dei principi richiamati, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 499, della legge 147/2013, promossa dalla Regione siciliana, è dichiarata non fondata.